
Il miraggio della giustizia sociale

di Angelo Dedola

1. "Giustizia sociale" e politica fiscale

Che la scomparsa di Papa Wojtyla avrebbe privato la Chiesa cattolica di una guida spirituale di grande carisma, rendendo improbo il compito del successore, lo si era capito da tempo. Che avrebbe anche privato il governo italiano di un faro prezioso nella quotidiana navigazione attraverso le acque limacciose della politica fiscale, invece, ci avrebbero scommesso in pochi.

Eppure, non c'è altra conclusione da trarre dalla lettura combinata delle parole che, in tempi diversi, sono state spese in relazione ad ambiti all'apparenza assai distanti, ma che, in realtà, devono evidentemente ritenersi strettamente connessi.

Da un lato, si segnalano i commenti di chi - tradendo talora un afflato un poco frenetico - ha ritenuto di cogliere, fra gli aspetti maggiormente qualificanti del pontificato appena concluso, il rilancio dei più alti valori della persona. Su tutti, Remo Bodei, che sul Sole-24 Ore ha scritto che Karol Wojtyla «*ha offerto contributi rilevanti alla difesa della dignità e della libertà dell'uomo e alla promozione della giustizia sociale*».¹

Dall'altro lato, osservatori di vicende più profane si sono cimentati, in tempi non sospetti, nell'indicazione degli obiettivi cui deve tendere il legislatore fiscale. Intercettando inconsapevolmente una presunta convergenza di istanze ad un tempo costituzionali e pastorali. Tra essi spicca senz'altro l'ex ministro delle Finanze, attuale giudice costituzionale, Franco Gallo: «*Nello spirito della nostra Costituzione, dovrebbe essere la giustizia sociale il valore prevalente che guida la politica fiscale (...). È proprio la natura solidaristica e tendenzialmente universalistica del [sistema di Welfare] che impone di far dipendere i contenuti e l'entità della riforma tributaria in gran parte dal grado di giustizia sociale che si intende perseguire.*»

Prendendo «*l'esempio dai nostri Padri Costituenti*», dunque, «*il dibattito politico andrebbe spostato da problemi tipo "quanto di ciò che è mio lo Stato può prelevare sotto forma di tributo" a problemi tipo "come e attraverso quale via le leggi dello Stato, incluse quelle fiscali, possono ragionevolmente determinare ciò su cui debbo contare come mio". (...) La riduzione [della pressione fiscale] non può essere decisa da un giorno all'altro a discapito della giustizia sociale.*»²

Ed ancora, per esplicitare ulteriormente il concetto: «*Il valore etico che guida la politica fiscale dovrebbe essere la giustizia sociale - e, perciò, le dimensioni ragionevoli di un welfare mix (quali definite dai processi democratici decisionali) - piuttosto che la giustizia fiscale e la tutela dei diritti proprietari in sé.*»³

2. La "giustizia sociale" all'atto pratico

In tema di tasse, si sa, è aperto un perenne dibattito che muove dall'analisi dei principi dello stato di diritto, per arrivare ai fini ultimi cui deve tendere l'intervento pubblico, passando per la definizione delle forme attraverso cui detto intervento si dovrebbe esplicare.

Il fatto è che quando si enunciano i concetti di giustizia civile, penale o amministrativa, non ci sono dubbi sul relativo significato. Si tratta, infatti, del sistema di organi giurisdizionali deputati ad assicurare la certezza di un insieme codificato di regole di condotta, chiamato diritto, che impongono o vietano determinati comportamenti intersoggettivi.

Quando, invece, si enuncia il concetto di "giustizia sociale", e lo si declina su un piano tellurico come quello fiscale, gli animi si infiammano ma le menti si annebbiano, perché viene meno ogni certezza in ordine ai principi morali e alle corrispondenti regole di condotta da imporre in funzione "sociale". Ciò è ben evidenziato dalle profonde divergenze sull'argomento non soltanto fra opposti schieramenti politici, ma spesso anche all'interno di ciascuno di essi, a significare quanto meno una certa pluralità di vedute in proposito. Ed infatti il richiamo alla "giustizia sociale" viene sempre formulato in chiave autoreferenziale, senza che si avverta la necessità di spiegarne il senso e di indicare i modi per perseguirla in concreto.

Quella fiscale è tuttavia, volendo usare un'espressione in voga, una materia altamente sensibile. L'allergia delle colonie americane all'imposta di bollo e alle tariffe doganali inglesi è notoriamente all'origine della rivoluzione che ha segnato la nascita della superpotenza unica rimasta sulla faccia del globo. E anche la monarchia assoluta francese ha, altrettanto notoriamente, qualcosa di fiscale da recriminare per i fatti pirotecnici del 1789.

Ma se, cosa meno nota, persino un'incruenta rivoluzione dei costumi come quella insinuata dal rito quotidiano del tè in Inghilterra avrebbe una spiegazione tributaria,⁴ si intuisce definitivamente come i temi sociali vadano calati nella sfera fiscale con una certa cautela.

3. I Padri Costituenti dissidenti

Riesce difficile arruolare fra i "Padri Costituenti" precettati dal prof. Gallo la figura di Luigi Einaudi, che sull'invadenza fiscale aveva le idee chiare. Al punto da anticipare di un secolo le esternazioni di un presidente del Consiglio dai mille difetti, ma anche dall'indiscutibile pregio della schiettezza: «*Bisogna avere il coraggio di dire la verità ed affermare che in Italia il contribuente, il quale cerca di occultare parte del suo reddito al fisco, compie un'azione di legittima difesa.*»⁵

Idee condivise, peraltro, da un altro "Padre Costituente" - evocato di recente in un'aula parlamentare in sede di discussione della legge delega sulla riforma fiscale - come Ezio Vanoni. Il quale, saggiamente, ammoniva a contenere il prelievo fiscale per disincentivare l'evasione «*che il singolo considera quasi una forma di legittima difesa contro un'imposizione che egli ritiene lesiva della sua sfera individuale.*»⁶

A voler rimarcare, in entrambi i casi, l'inviolabilità dei diritti proprietari individuali, e la corrispondente legittimazione del singolo a contravvenire alla norma che si ponga in conflitto con la loro salvaguardia.

Insomma, non proprio la subordinazione del diritto di proprietà alle limitazioni poste dalle «*leggi dello Stato, incluse quelle fiscali*»,⁷ ma il suo esatto contrario: il primato, cioè, dei diritti inalienabili - alla vita, alla libertà e alla proprietà - degli individui che legittimano col consenso il governo chiamato anzitutto a rispettare e a tutelare tali diritti. E a limitarli solo quando ciò sia indispensabile a garantirne l'effettivo esercizio da parte di tutti i membri della comunità.⁸

È senz'altro viva, nel pensiero di Einaudi, l'attenzione ai temi sociali, non disgiunta tuttavia dalla consapevolezza delle distorsioni interpretative indotte sovente da un "dibattito politico" superficiale e demagogico: «*Gli uomini dal temperamento socialista (...), contrariamente ai liberali, si sono ficcati in testa una divulgatissima opinione; che oggi il vero problema sociale sia quello della distribuzione della ricchezza, e non più, come in passato, della sua produzione. Opinione, oltretutto strana, manifestamente sbagliata (...); e molti ritengono che il fine non possa essere conseguito se non togliendo agli uni per dare agli altri. Ben poca strada si può far tuttavia con siffatto metodo; essendo stato dimostrato ad abbondanza che il trapasso dagli uni agli altri, dai meno ai più, frutterebbe miserevoli e subito spregiati incrementi di benessere alle moltitudini.*»⁹

4. Interessi particolari e bene collettivo

La coercizione della legge, e la conseguente limitazione dei diritti individuali, dovrebbero essere finalizzate unicamente al perseguimento del bene collettivo. Accade talora che detta coercizione venga esercitata, in realtà, in funzione degli interessi particolari riconducibili ai gruppi di pressione più influenti.

Sfortunatamente, è dimostrato che il bene collettivo non scaturisce dalla somma di tanti interessi particolari.

Immaginando una collettività formata esclusivamente da produttori e consumatori di un determinato bene, è ragionevole ritenere che questi ultimi abbiano interesse ad acquistare quel bene - a parità di qualità - al minor prezzo possibile, laddove i produttori avranno interesse a venderlo al maggior prezzo possibile. In tale contesto, evidentemente, il bene collettivo non può essere realizzato dall'autorità pubblica sommando interessi particolari che si elidono a vicenda. Qualunque prezzo deciso a livello centrale, oltretutto, sarebbe sempre giudicato troppo basso ovvero troppo alto dagli uni o dagli altri. E risentirebbe sempre delle opposte pressioni che su quella autorità cercherebbero di esercitare, di volta in volta, sia gli uni che gli altri.

Per non sbagliare, si può allora dire che il bene collettivo che lo Stato deve preservare consiste semplicemente nelle condizioni che assicurano il mantenimento dell'ordine spontaneo della società. Il quale si realizza consentendo agli individui di perseguire scopi particolari in modi che l'autorità non può conoscere né predeterminare, e i cui effetti ultimi sono ancor meno noti.

Nell'esempio della collettività di produttori e consumatori, quindi, lo Stato può conseguire l'interesse generale creando le condizioni per l'affermazione di un sistema concorrenziale che permetta il raggiungimento di un punto di equilibrio fra domanda e offerta.

In corrispondenza di tale equilibrio, peraltro, è possibile che alcuni produttori non riescano a coprire i costi, e vengano espulsi dal mercato. Così come è possibile che, al medesimo prezzo di equilibrio, alcuni consumatori non riescano ad acquistare la quantità desiderata di quel bene, e debbano rinunciare a soddisfare una parte dei propri bisogni.

Siccome, però, non esiste alcuna regola morale che consenta di stabilire a priori se sia "socialmente più giusto" che debba essere un produttore a dover fallire, ovvero un consumatore a non poter acquistare, l'autorità pubblica che mira a sviluppare e a mantenere una società aperta e libera dovrà accettare allo stesso modo entrambe le eventualità.

Si richiamano, in proposito, le considerazioni di von Hayek: «*L'ordine della società si basa e deve basarsi sulle frustrazioni costanti e non intenzionali di alcuni sforzi - sforzi che non avrebbero dovuto essere compiuti ma che fra uomini liberi possono essere scoraggiati soltanto dall'insuccesso.*»¹⁰

Oppure, per dirla col "Padre Costituente" Luigi Einaudi: «*Il fallimento è la sanzione, la pena, necessaria e vantaggiosa, per quegli affittuari, per quegli industriali, per quei negozianti che non sono capaci di fare il loro mestiere (...). Naturalmente, se taluni dei consumatori o compratori fossero meglio provveduti di mezzi d'acquisto (denaro), ed altri avessero a propria disposizione mezzi meno abbondanti, amendue farebbero domande meno diverse da quelle che fanno. Gli uni soddisferebbero, con una domanda maggiore, più largamente a certi loro bisogni che oggi debbono comprimere. Gli altri dovrebbero contentarsi di chiedere meno roba; lasciando insoddisfatti certi desideri, ai quali oggi indulgono. (...) Non possiamo chiedere al mercato di darci più di quello che esso può dare, di dare ad esempio, del denaro (potenza d'acquisto) a chi non ne ha o ne ha poco per consentirgli di far domanda di cose atte a soddisfare desideri da lui sentiti magari intensamente, ma non potuti soddisfare; né di togliere denaro a chi ne abbia moltissimo e può far domanda di cose atte a soddisfare certi bisogni, che di solito si considerano dai più semplici capricci.*»¹¹

5. Uno Stato "asociale"

Tutto ciò, ovviamente, non significa affatto negare l'utilità e la necessità dell'intervento pubblico - accettato dallo stesso Einaudi - in funzione preventiva o lenitiva delle situazioni di effettivo disagio. Semplicemente, invita a tener conto dell'inevitabile parzialità e fallibilità di tale intervento, evidenziando quanto un approccio dogmatico e preconetto ai temi sociali possa rivelarsi sterile, se non controproducente.

Sulle distorsioni dell'ingerenza statale in chiave redistributiva, conseguenti alle ineludibili commistioni fra la scienza economica da un lato, e i fondamenti etici e giuridici dello Stato di diritto dall'altro, qualche presentimento l'aveva manifestato Pareto: «*La distribuzione e la produzione sono in intimi rapporti, reciprocamente dipendenti l'una dall'altra. L'alterazione dell'una avrà generalmente conseguenze sull'altra. Si deve dunque, anzitutto, risolvere un problema che appartiene essenzialmente alla scienza economica, e, per trovare la sua soluzione, le considerazioni etiche, di diritto, metafisiche e altre simili non servono a nulla. Si crede volentieri di evitare questa difficoltà, dicendo che "lo Stato" veglierà a che la nuova distribuzione non faccia diminuire la produzione; ma in tal modo, invece di semplificare la questione, la si complica, e si ha, oltre che un problema economico, da risolvere un problema di organizzazione politica, cioè si tratta di trovare come "lo Stato" dovrà essere organizzato, per adempiere convenientemente le funzioni che ad esso si vogliono affidare.*»¹²

Ma, giudicando alcune soluzioni proposte al riguardo, così osservava Pareto: «*(I sistemi socialisti) si basano tutti, più o meno, su questa idea: che, essendo le ricchezze tanto disugualmente distribuite, gli uni avendo troppo e gli altri troppo poco, il rimedio è ben semplice: basterà prendere ai ricchi ciò che hanno di troppo, per darlo ai poveri. Non si tien conto che questa nuova distribuzione non aumenterebbe, che assai di poco, la somma di cui potrebbero disporre i poveri; e non ci fermiamo ad esaminare i funesti effetti che avrebbe sulla produzione.*»¹³

E inoltre, profetizzando con lungimiranza scenari di là da venire: «*La formula: a ciascuno secondo i suoi bisogni, si muta in quella: a ciascuno secondo ciò che decide l'autorità; ed essa vale, in genere, quanto vale questa autorità.*»¹⁴

Quanto le considerazioni che precedono siano attuali e aderenti alla realtà italiana lo si evince dai risultati di alcune indagini empiriche che, smentendo radicati luoghi comuni, hanno dimostrato da tempo la valenza paradossalmente "asociale" dell'intervento pubblico: «*Siamo il paese in Europa in cui i trasferimenti dello Stato al quinto più povero della popolazione sono maggiormente contenuti. Il 30 per cento più povero della popolazione riceve poco più del 10 per cento dei trasferimenti sociali contro il 30 per cento nella media dell'Unione Europea. (...) Conseguenza, in Italia chi è povero sta relativamente peggio che altrove: la povertà estrema è più estrema che altrove.*¹⁵ (...) *Le ragioni più autentiche di una riforma ineludibile del welfare italiano risiedono proprio nella sua disarmante inefficienza nel raggiungere i poveri.*»¹⁶

Ciò non deve meravigliare, se solo si considera che anche le giustificazioni più nobili alla base dell'intervento pubblico in campo sociale rappresentano, in realtà, la cortina fumogena che nasconde istanze del tutto incompatibili con un sistema di tutele efficace e universale.

Sono, infatti, le pressioni esercitate dai gruppi più influenti che dettano l'agenda della politica sociale, al solo fine di consolidare protezioni acquisite o crearne di nuove: «*Governi con orizzonti particolarmente brevi, sindacati che si sono illusi di redistribuire attraverso l'appiattimento salariale anziché lo Stato sociale, organizzazioni imprenditoriali che hanno opportunisticamente incoraggiato e sfruttato l'utilizzo delle pensioni come ammortizzatore sociale sono i principali responsabili dello sviluppo caotico [del sistema di Welfare]. (...) Si è voluto mantenere il controllo sul welfare, utilizzandolo come strumento per comprare consenso politico a ogni tornata elettorale.*»¹⁷

L'intreccio di interessi corporativi e sindacali con esigenze di mantenimento del consenso determina, però, il risultato schizofrenico di premiare le categorie privilegiate e marginalizzare i ceti meno fortunati sprovvisti di rappresentanza, con effetti di clamorosa "ingiustizia sociale istituzionale".

6. La distribuzione secondo "giustizia sociale"

L'appello alla "giustizia sociale" muove da un'esigenza egualitaria indotta dalla constatazione degli squilibri che contraddistinguono, sovente in misura assai pronunciata, la distribuzione del reddito nella società. Tale esigenza, tuttavia, assume come dato ciò che invece andrebbe verificato e dimostrato in ogni circostanza particolare. Vale a dire, che ciascun individuo abbia - prima ancora che il diritto soggettivo - il titolo morale, e anche il desiderio, di possedere qualcosa nella stessa misura di tutti gli altri.¹⁸

In realtà, colui che accetta per tutta la vita un impiego da dipendente statale, talora tanto sicuro quanto deresponsabilizzato, ha una propensione al rischio minore di colui che decide di intraprendere una carriera manageriale nell'industria privata. Molto spesso, tali scelte esprimono anche due visioni della vita fortemente divaricate. L'una dà maggior valore alle certezze, al tempo libero e agli aspetti che esulano dalla sfera professionale. L'altra privilegia invece il confronto e lo stimolo lavorativo in situazioni mutevoli che esigono eclettismo e responsabilità. Entrambe presuppongono il sacrificio consapevole di alcuni bisogni ritenuti inferiori, a beneficio di altri ritenuti invece meritevoli di essere soddisfatti. Il tutto, nell'ambito di inclinazioni e aspirazioni personali diametralmente opposte, eppure egualmente legittime.¹⁹

Riferirsi alla "giustizia sociale" per decidere l'equa distribuzione del reddito in relazione a simili situazioni è del tutto inutile, come evidenzia lucidamente von Hayek: «*Quando ci si chiede quale dovrebbe essere la giusta remunerazione per un'infermiera od un macellaio, un minatore o un giudice, per un subacqueo o un netturbino delle fognature, un organizzatore di una nuova industria o un fantino, per un ispettore delle tasse o l'inventore di un farmaco miracoloso, per un pilota di un jet o un professore di matematica, l'appello alla "giustizia sociale" non ci dà il minimo aiuto per stabilirla - e se vi si fa ricorso si tratta soltanto di un'insinuazione affinché gli altri concordino con il nostro punto di vista, senza che noi dobbiamo dare alcuna motivazione in suo favore.*»²⁰

7. Chi decide in nome della "giustizia sociale"?

Che il singolo venga prima della collettività, e dunque la dimensione individuale prima di quella sociale, dimostra la subordinazione della seconda alla prima. La società è, infatti, il mezzo di cui l'individuo si serve in funzione di esigenze particolari che non potrebbe soddisfare individualmente²¹. È, più precisamente, il veicolo delle molteplici conoscenze, capacità e volontà disperse nella generalità degli individui, le quali, attraverso un processo non intenzionale, mettono ciascuno in grado di raggiungere i propri fini, generando l'ordine spontaneo della società.

Certamente, può non piacere il fatto che la realizzazione di tale ordine spontaneo comporti talora l'attribuzione di benefici non meritati ad alcuni individui, e imponga di converso svantaggi egualmente immeritati ad altri. Può tranquillamente accadere, ad esempio, che persone capaci e virtuose si trovino costrette da lavori sacrificati a condurre esistenze misere in luoghi sperduti e disagiati, mentre altre persone assolutamente indegne svolgano impieghi di prestigio che consentono loro di vivere agiatamente in luoghi centrali e confortevoli. Ma quand'anche ciò fosse, chi si potrebbe accusare di aver prodotto quelle che molti non esiterebbero a definire "ingiustizie sociali"?²²

L'invocazione della "giustizia sociale" avrebbe senso solo ipotizzando l'esistenza di un ente in grado determinare le azioni individuali in funzione di un superiore bene collettivo definito a livello centrale. Tale ente si dovrebbe allora far carico di stabilire la posizione e il compito da assegnare a ciascuno, decidendo chi deve andare a vivere in centro e chi in periferia, chi in prossimità di una discarica e chi in mezzo al verde, chi deve svolgere lavori umili e chi ha diritto a lavori nobili, chi deve dirigere e chi deve eseguire, quale deve essere il giusto reddito che compensi le fatiche di un lavoro pesante in un caso, e il sollievo di un lavoro leggero nell'altro caso, e via di seguito in un crescendo di regolazioni sempre più minuziose.

Quando l'ordine sociale così progettato fosse osservato da tutti, nessuno potrebbe legittimamente lamentare di aver subito un'ingiustizia. Tale ordine, infatti, sarebbe in funzione del bene collettivo deciso a livello centrale, e la definizione di quel bene prevarrebbe necessariamente sulle eventuali diverse percezioni dei singoli. La "giustizia sociale", nell'univoca e infallibile interpretazione data dall'autorità, sarebbe il naturale corollario del bene comune al quale è preordinato l'ordine della società.

Tutto ciò è però incompatibile con l'idea di una società aperta formata da uomini liberi e responsabili

Ancora una volta, è von Hayek che ci chiarisce le idee: *«In un sistema in cui ogni individuo può usare liberamente le proprie conoscenze per i propri fini, il concetto di "giustizia sociale" è necessariamente vuoto e privo di significato, perché in esso non vi è alcuna volontà che possa determinare i redditi relativi delle varie persone, o evitare il fatto che esse dipendano in parte dal caso. Si può dare un significato all'espressione "giustizia sociale" soltanto nel caso di una economia amministrata o sottoposta a "comandi" (come nell'esercito), dove si ordina agli individui che cosa devono fare. Una qualsivoglia concezione di "giustizia sociale" può essere realizzata soltanto in un sistema centralizzato di questo genere.»*²³

8. Guardare altrove

Affermare che *«la riduzione [della pressione fiscale] non può essere decisa da un giorno all'altro a discapito della giustizia sociale»*²⁴ equivale a dire che il perseguimento di quest'ultima richiede di mantenere o aumentare la pressione fiscale. Il che si realizza, nelle parole di Einaudi, *«togliendo agli uni per dare agli altri»*.²⁵ Siccome però, sempre a giudizio di Einaudi, *«ben poca strada si può far con siffatto metodo»*,²⁶ può essere utile, proprio nell'autentico spirito di un "Padre Costituente" illuminato, volgere lo sguardo altrove.

Secondo il capo economista del Fondo Monetario Internazionale Raghuram G. Rajan, *«al suo potenziale di crescita attuale l'Europa semplicemente non può permettersi il suo Welfare State»*.²⁷ Ciò significa che il perseguimento di un'efficace politica sociale è subordinato ad una non meno efficace politica di sviluppo.

La domanda da porsi, quindi, è come favorire e mantenere un tasso di sviluppo che consenta di finanziare un adeguato livello di spesa sociale. La risposta è nella realtà delle cose, prima ancora che in una letteratura pressoché sterminata. È, cioè, nella correlazione inversa fra pressione fiscale e crescita economica. L'aumento della pressione fiscale fiacca la propensione al rischio, disincentiva il lavoro e istiga all'evasione, riducendo il risparmio e gli investimenti, con conseguente arretramento della produzione e dello sviluppo. La riduzione del prelievo fiscale, invece, sortisce l'effetto opposto.²⁸

Da questa semplice constatazione nasce la recente e interessante esperienza di alcuni Paesi dell'Est europeo che, introducendo elementi di forte novità nei rispettivi sistemi fiscali, hanno innescato la cosiddetta "flat-tax revolution".²⁹ Su tutti, si segnala la riforma operata in Russia con l'istituzione nel 2001 di un'unica aliquota al 13 per cento, associata alla complessiva semplificazione del sistema. Il fatto che già a partire dall'anno seguente il gettito abbia registrato un incremento del 26 per cento in termini reali è oggetto di vaglio critico da parte degli osservatori.³⁰ Un aspetto, tuttavia, sembra incontrovertibile. La sola semplificazione fiscale, infatti, risulta incidere significativamente sull'aumento del gettito, in termini di maggior reddito dichiarato che si stima intorno al 16 per cento.³¹

La semplicità del sistema, dunque, ne migliora l'efficienza, in virtù della cosiddetta "compliance", cioè la correttezza contributiva. Considerate le peculiarità di un Paese come l'Italia, dall'incidenza record di economia sommersa sul P.I.L., e con una complessità fiscale dai risvolti artistici, si intuiscono i potenziali margini di recupero del gettito, al di là delle forme di utilizzo.

È eloquente che il processo descritto si affermi in Paesi usciti un po' delusi da un'esperienza che, nelle intenzioni dichiarate dei rispettivi "Padri Costituenti", avrebbe dovuto «*aumentare la ricchezza sociale*» e condurre verso un avvenire di prosperità.³²

Coniugare efficacemente politiche fiscali e sociali senza penalizzare la crescita economica è, in definitiva, il non facile compito sul quale si misura la capacità e la maturità di una classe dirigente. Di sicuro, non aiutano ad assolverlo i velleitari aneliti ad una suggestiva quanto ambigua "giustizia sociale", il cui unico effetto è spesso quello di offrire copertura morale ad azioni che non avrebbero altrimenti alcuna valida giustificazione se non quella di servire interessi particolari, spesso a discapito dell'interesse generale.

In tal senso, non potrebbe essere diverso il giudizio di sintesi: «*La frase "giustizia sociale" non è, al contrario di ciò che molti pensano, un'espressione innocente di buona volontà verso i meno fortunati, ma è diventata un'insinuazione disonesta secondo cui bisognerebbe essere d'accordo sulle richieste da parte di interessi speciali i quali non sono in grado di giustificarle seriamente. Se la discussione politica vuole diventare onesta è necessario che la gente riconosca che il termine è intellettualmente squalificato, ed è un segno di demagogia o di giornalismo a buon mercato che intellettuali responsabili dovrebbero vergognarsi di usare perché, dopo averne riconosciuto la vacuità, diventa disonesto farlo.*»³³

Note

1 BODEI (2005), pp. 1 e 12.

2 GALLO (2004-I), p. 9.

3 GALLO (2004-II), p. 1072.

4 «*Heavy import duties restricted domestic coffee consumption to the benefit of the burgeoning tea industry. Like so many national characteristics, the English preference for tea over coffee had its origins in the realm of fiscal policy*». FERGUSON (2004), pp. 15-16.

5 EINAUDI (1909), p. 672.

6 Cfr. MEF (2003), p. 99.

7 GALLO (2004-I), p. 9.

8 Cfr. LOCKE (1690).

9 EINAUDI (1959), p. 216.

10 HAYEK (1976), pp. 187-188.

11 EINAUDI (1949), pp. 24-26.

12 PARETO (1926), p. 321.

13 Ibidem, p. 368.

14 Ibidem, p. 369.

15 BOERI (2000), pp. 5-6.

16 Ibidem, p. 28.

17 Ibidem, p. 9.

18 Così, in particolare, RICOSSA (1988), pp. 150-151.

19 Si veda, in proposito, FRIEDMAN (1962), p. 163.

20 HAYEK (1976), p. 281.

21 Cfr. MISES (1950), p. 333.

- 22 Cfr. HAYEK (1976), p. 298.
 23 Ibidem, p. 271.
 24 GALLO (2004-I), p. 9.
 25 EINAUDI (1959), p. 216
 26 Ibidem.
 27 Cfr. Il Sole-24 Ore, 14 aprile 2005, p. 7.
 28 A titolo meramente esemplificativo: «*The tax burden reduces both current and future income by reducing potential GDP growth. (...) In the long-term a lower tax burden will create a much larger "economic cake" and provide more resources for public services - in absolute terms.*» LEACH (2003), p. 14.
 29 THE ECONOMIST (2005), pp. 9, 63-65.
 30 Cfr. GADDY - GALE (2005).
 31 Cfr. IVANOVA - KEEN - KLEMM (2005), p. 40.
 32 Così recita l'articolo 11 della Costituzione dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche del 5 dicembre 1936: «*La vita economica dell'URSS viene determinata e diretta da un piano statale dell'economia nazionale, allo scopo di aumentare la ricchezza sociale, di elevare costantemente il livello di vita materiale e culturale dei lavoratori, di consolidare l'indipendenza dell'URSS e di rafforzare le sue capacità di difesa.*» In MOUSKHELY (1962), p. 871.
 33 HAYEK (1976), p. 302.

Bibliografia

- BODEI, Remo (2005), *La luce viva del pensiero*, Il Sole-24 Ore, 3 aprile.
 BOERI, Tito (2000), *Uno Stato asociale*, Laterza, Bari.
 EINAUDI, Luigi (1909), *Rincarare dei fitti e dei calmieri*, 11 maggio 1909, in *Cronache economiche e politiche di un trentennio*, Vol. II, Einaudi, Torino 1959.
 _____ (1959), *Prediche inutili*, Einaudi, Torino 1974.
 _____ (1949), *Lezioni di politica sociale*, Einaudi, Torino 1977.
 FERGUSON, Niall (2004), *Empire - How Britain made the modern world*, Penguin, London.
 FRIEDMAN, Milton (1962), *Capitalism and freedom*, The University of Chicago Press, Chicago and London.
 GADDY, Clifford G. - GALE, William G. (2005), *Demythologizing the Russian flat tax*, Tax Notes International, March.
 GALLO, Franco (2004-I), *Il prelievo non è furto*, Il Sole-24 Ore, 24 aprile.
 _____ (2004-II), *Giustizia sociale e giustizia fiscale tra decentramento e globalizzazione*, Cedam, Rivista di diritto tributario, vol. XIV, n. 10, ottobre.
 HAYEK, Friedrich A. von (1976), *Legge, legislazione e libertà*, Est, Milano 2000.
 _____ (1960), *La società libera*, Vallecchi, Firenze 1969.
 IVANOVA, Anna - KEEN, Michael - KLEMM, Alexander (2005), *The Russian Flat Tax Reform*, International Monetary Fund, WP/05/16, Washington D.C.
 LEACH, Graeme, (2003) *The negative impact of taxation on economic growth*, Reform, Institute of Directors, London, September.
 LOCKE, John (1690), *Two treatises of civil government*, J. M. Dent & Sons Ltd., London 1962.
 MEF - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (2003), *Relazione all'Assemblea della VI Commissione della Camera al disegno di legge di riforma fiscale* (relatore V. E. Falsitta), Quaderni D.P.F., n. 3/2003.
 MISES, Ludwig von (1950), *Socialismo*, Rusconi, Milano 1990.
 MOUSKHELY, Michel (1962), *L'URSS - Diritto, economia, sociologia, politica, cultura*, Vol. II, Il Saggiatore, Milano 1965.
 OWENS, Jeffrey (2005), *Fundamental tax reform: the experience of OECD countries*, 67th Annual Meeting of Tax Foundation, Washington D.C.
 PARETO, Vilfredo (1926), *I sistemi socialisti*, Utet, Torino 1954.
 RICOSSA, Sergio (1988), *Impariamo l'economia*, Rizzoli, Milano.
 THE ECONOMIST (2005), *Special report: simplifying tax systems*, April 16th.